



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 702

data 10-09-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO**

n. 350

data 04/09/2018

OGGETTO	<i>Approvazione schema di convenzione per la gestione di "Comunità alloggio per disabili psichici" coop. soc "Il pozzo di Giacobbe di Aragona" Assunzione impegno di spesa anno 2018.</i>
----------------	---

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione del Sindaco n.02 del 04/04/2018, con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile della P.O. n.1 "Area Amministrativa e Servizi al Cittadino" al dipendente Dott. Giuseppe Calabrese con la quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267 e s.m.i.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

.....
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento *è/non* è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la sig.ra Corallo Evelyn

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Favara, li

Il Responsabile del servizio 4
Dott.ssa Corallo Evelyn

Il Responsabile P.O. n.1
Dott. Giuseppe Calabrese

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:


rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario




Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

1357	06/09/2018	99.248,14	190000/1	218

Data

Il Responsabile del servizio finanziario



Con l'attestazione della copertura finanziaria sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI


La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

110 SET 2018

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio



SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

Il giorno nei locali tra
l'Amministrazione comunale di Favara, legalmente rappresentata dal Dott. Giuseppe Calabrese
domiciliato per la carica presso il Comune Di Favara e la Sig.ra Galluzzo Vincenza Cinzia nata ad
Aragona il 15/10/1971 nella qualità di legale rappresentante dell'Ente " Il Pozzo Di Giacobbe "
Coop. Soc., con sede in Aragona iscritto all'albo regionale ex art. 26 legge regionale n. 22/86 giusto
provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali;

- decreto n. 1877 del 09/09/2010 con capacità ricettiva di n. 10 posti letto;
- decreto n. 376 del 23/02/2010 con capacità ricettiva di n. 10 posti letto;
- decreto n. 378 del 23/02/2010 con capacità ricettiva di n. 08 posti letto.

Per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia comunità alloggio.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Favara in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio,
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n.142/90, capo VIII, e nella legge regionale n.43/91, art. 1, comma 1° lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto,
- che il predetto Ente "Il Pozzo Di Giacobbe" si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente "Il Pozzo Di Giacobbe" per la gestione della comunità alloggio sita in Aragona, Condrada Agnellaro S.S. 189 e Condrada Capo, inviati dall'Ufficio del servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della Azienda U.S.L.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. ... unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai previsti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturandi il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'a.c. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e lo utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con all'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare).....

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dell'a.c., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta ai compensi come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentante locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.c. corrisponderà all'ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'ente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.678,92 per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 22,35 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredata fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 19

Validità convenzione

La presente convenzione diventa valida a tutti gli effetti di legge, con la controfirma delle parti interessate. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- Il decreto assessoriale d'iscrizione all'albo regionale sezione inabili/disabili psichici tipologia comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Agrigento

Per l'Ente Gestore

Per il Comune

.....

.....

R.S. n. 1877
Serv. 2

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali
Servizio 2° Coordinamento Distretti e Servizi Socio Sanitari - Ufficio Piano
U.O. I Albo Istituzioni Socio Assistenziali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale del 16/12/2008, n. 19;
VISTO il D.P.R. n. 370 del 28/06/10 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;
VISTA la legge regionale 09/05/1986, n. 22;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 29/06/1988 con il quale sono stati approvati, a norma dell'art. 19 della legge suddetta, gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;
VISTO il D.A. 29/03/1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;
VISTO il R.S. n. 376 del 23/02/2010 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE con sede legale in Aragona Via A. Padre Gemelli, 1 è stato iscritto al n. 3016 dell'albo regionale per la sezione Disabili psichici tipologia Comunità alloggio denominata "Primula" sita in Aragona Contrada Agnellaro piano 1° e per una ricettività di n. 09 unità;
VISTA l'istanza inoltrata dall'Ente assistenziale sopra citato, tendente ad ottenere l'ampliamento dell'utenza assistibile;
VISTA la nota n. 483 del 05/07/2010 dall'A.S.P. n. 1 di Agrigento con la quale viene specificata la ricettività della suddetta Comunità alloggio in n. 10 utenti;
VISTE la nota del Comune di Aragona n. 11627 del 02/08/2010;
RITENUTO, pertanto, che nulla osta all'ampliamento del numero degli utenti assistibili;

DECRETA

ART. 1 La capacità ricettiva dell'Ente COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE con sede in Aragona Contrada Agnellaro piano 1° già iscritto al n. 3016 dell'albo regionale per la sezione Disabili psichici e la tipologia Comunità alloggio denominata "Primula" e determinata con R.S. n. 376 del 23/02/2010, è ampliata in n. 10 unità.

ART. 2 Restano invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni del citato R.S. n. 376 del 23/02/2010.

Palermo, 09 SET 2010



R.S. n. 376
Serv. 3

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali
Servizio 3

Funzionamento e qualità del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali – Ufficio Piano

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 3308 del 6/11/03 in ordine alla competenza di firma da parte della Dirigenza preposta alle strutture intermedie del Dipartimento;

VISTA la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO l'art. 26 della l.r. 9 maggio 1986 n. 22 recante norme relative all'albo regionale delle istituzioni assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTA l'istanza inoltrata dall'Ente COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE con sede legale in Aragona Via A. Padre Gemelli, 1 tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione Disabili psichici e la tipologia Comunità alloggio denominata "Primula" sita in Aragona Contrada Agnellaro piano primo;

VISTO il R.S. n. 817 del 05/05/09 con il quale è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento fino al 31/12/09 in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86 dal Comune di Aragona con nota n. 929 del 19/01/2010;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

DECRETA

ART. 1 L'Ente COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE con sede legale in Aragona Via A. Padre Gemelli, 1 è iscritto al n. 3016 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Disabili psichici presso la Comunità alloggio denominata "Primula" sita in Aragona Contrada Agnellaro piano primo e per una ricettività di n. 09 unità.

ART. 2 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996.

ART. 3 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.3.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 4 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 01/00 (trasmessa con nota n. 144 del 14.01.00) e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato - entro il 30 Aprile - l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 6 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

PALERMO, 23 FEB. 2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Silvana La Rosa)



R.S. n. 378
Serv. 3

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

Servizio 3

Funzionamento e qualità del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali – Ufficio Piano

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 3308 del 6/11/03 in ordine alla competenza di firma da parte della Dirigenza preposta alle strutture intermedie del Dipartimento;

VISTA la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO l'art. 26 della l.r. 9 maggio 1986 n. 22 recante norme relative all'albo regionale delle istituzioni assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTA l'istanza inoltrata dall'Ente COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE con sede legale in Aragona Via A. Padre Gemelli, 1 tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione Disabili psichici e la tipologia Comunità alloggio denominata "Agave" sita in Aragona Contrada Agnellaro piano primo;

VISTO il R.S. n. 815 del 05/05/09 con il quale è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento fino al 31/12/09 in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86 dal Comune di Aragona con nota n. 928 del 19/01/2010;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

ART. 1 L'Ente COOPE
Via A. Padre Gemelli,
pubblici e privati, previ
convenzioni con i Comuni
psichici presso la Cor
piano primo e per una

Aragona
sistenziali
stipula di
di Disabili
Agnellaro

ART. 2 L'ente è obbligato
presenza di operatori, per
degli standards organizzativi
dal D.P.Reg. n. 158 del 4/06/1985

letamento de
oportò all'uter
8 per come

ART. 3 Ai sensi dell'art. 13 della
leggi di pubblica sicurezza
comunicare all'autorità locali di pubblica
consegna di copia, ove necessario, prima
loro arrivo. Tale comunicazione dovrà
territorialmente competente con riguardo
in convenzione dai Comuni.

o dell'art. 109 del Testi Unico delle
8.6.1931 n. 173. L'Ente è tenuto a
ità delle persone spinte, mediante
tro le ventiquattro ore successive al
anche all'amministrazione com.
nti in proprio che ai soggetti assistiti

ART. 4 Sarà cura dei Comuni in
dell'Ente, presso i competenti Uffici
Pubblica Amministrazione.

convenzioni, verificare nei confronti
ella capacità a "contrattare" con la

ART. 5 Il Comune territorialmente competente,
Assessoriale n. 01/00 (trasmessa con nota
dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività
requisiti in conformità agli standard regionali,
Aprile - l'esito positivo o negativo degli stessi

à a quanto ribadito con la Circolare
del 10/01/00) e nell'ambito dei compiti attribuiti
per la verifica del mantenimento dei
a questo Assessorato - entro il 30

ART. 6 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente
assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro i termini del 30 aprile, un'autocertificazione
relativa al rispetto degli standard organizzativi strutturali, alle eventuali modifiche intervenute
nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e
della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la
sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di
revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i
requisiti e gli standard.

PALERMO, 23 FEB. 2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Silvana La Rosa

